



Sede Centrale

Area tutela del danno alla persona

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43

Telefono 06-855631 - Fax 06-85563286

Internet : <http://www.inca.it>

e-mail : area-tutela-danno-alla-persona@inca.it

Roma, 31 marzo 2016

Prot. n. Circ 46/SC/TT/rb

Ai Coordinatori Regionali INCA

Ai Direttori provinciali INCA

Alle Zone INCA

Agli Specialisti

LORO SEDI

All. 1

Oggetto: Infortunio in itinere - utilizzo della bicicletta

Circolare Inail n.14/2016

Care compagne e cari compagni,

il 24 marzo c.a l'Inail, a seguito della modifica normativa intervenuta con la legge 221/2015 (collegato ambientale alla legge di Stabilità 2016 - art.5 commi 4 e 5), con la quale è stato stabilito che "l'utilizzo del velocipede per raggiungere il luogo di lavoro deve sempre intendersi necessitato", ha diramato istruzioni operative relative agli infortuni in itinere.

Sull'argomento, già da gennaio di quest'anno abbiamo provveduto, con circolare n.13/ 2016, a fornire chiarimenti sulla portata della nuova norma; torniamo sul tema per sottolineare che, la recente

circolare Inail , non si limita a dettare disposizioni relative alle novità che riguardano l'uso della bicicletta ma riassume brevemente la disciplina giuridica dell'infortunio in itinere, in considerazione anche dell'orientamento giurisprudenziale in materia.

Di seguito quindi una breve sintesi delle principali indicazioni contenute nella nota n.14/2016 dell'Inail:

- l'infortunio in itinere che avviene a bordo di un velocipede deve essere sempre ammesso all'indennizzo, sia se si verifichi *su strada aperta al traffico, sia in tratti di percorsi protetti (es :pista ciclabile)*;
- l'uso della bicicletta, ai fini della tutela Inail, può essere equiparato a quello dei mezzi pubblici o al percorso a piedi e come tale, quindi, l'eventuale incidente è indennizzabile. Resta fermo che l'utilizzo di un qualsiasi mezzo privato deve invece - come stabilito dall'art. 12 del decreto leg.vo 38/2000 - risultare "necessitato"; la valutazione in ordine alla necessità del mezzo privato va condotta, secondo l'orientamento giurisprudenziale, con criteri di ragionevolezza e va quindi accertata caso per caso;
- anche per il velocipede la tutela non opera nel caso di interruzioni o deviazioni che non siano dovute a cause di forza maggiore, come esigenze improrogabili, obblighi penali, ecc;
- le brevi soste non interrompono, invece, il nesso causale tra lavoro e infortunio e, dunque, non escludono l'indennizzabilità dell'evento;
- se l'infortunio avviene per colpa del lavoratore (negligenza, imperizia, violazione di norme, ecc.) è noto che, secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza, il nesso causale tra rischio lavorativo e sinistro non è interrotto, per cui l'indennizzo è dovuto.
- è escluso dalla tutela Inail, l'infortunio in itinere che avviene per comportamenti del lavoratore "così abnormi da sfociare nel rischio elettivo" (es. avere imboccato una strada interdetta alla circolazione del velocipede o essersi messo alla guida in stato di ubriachezza) .

Come si rileva dunque, l'Inail, nell'indicare le linee guida per la trattazione dei casi di infortunio in itinere, prende a riferimento alcuni principi affermati da numerose sentenze della Corte di Cassazione, recenti e non.

Si ricorda quindi che, nell'Ipertesto " La tutela dei danni da lavoro", alla voce Infortunio in itinere - Casistica - è possibile trovare una serie di fattispecie utili per la soluzione di eventuali casi analoghi.

Un caro saluto.

p/il Settore
Area tutela danno alla persona
Tiziana Tramontano

Collegio di Presidenza
Responsabile Area tutela del danno alla persona
Silvino Candeloro